PROTOCOLLO DI INTESA

- Tribunale di Lucca;

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;

- Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;

- AIAF Toscana-Sezione territoriale di Lucca;

- Dirigente del Tribunale di Lucca

convengono che, nell'ambito dei procedimenti in materia di diritto di famiglia e delle persone nei quali debbano essere adottati provvedimenti di carattere economico relativamente ai figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti e debba procedersi all'ascolto della persona minorenne, vengano osservate le indicazioni di cui agli Allegati n. 1 ("Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia") e n. 2 ("Linee guida sul mantenimento dei figli").

Le parti sottoscritte si impegnano a promuovere e diffondere i contenuti del presente Protocollo di Intesa tra i magistrati, gli avvocati ed il personale amministrativo operanti nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Lucca.

Lucca, lì 7 ottobre 2020

į,

Il Presidente del Tribunale di Lucca

Dott. Valentino Pezzuti

"Volenties Ferrit

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

Avv. Lelia Parenti

La Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

Avv. Maria Grazia Eontana

La Referente della Sezione territoriale di Lucca di AIAF Toscana

Avv. Elega-Berledetti

Il Dirigente amministrativo

ALLEGATO N. 1

ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 315-bis c.c. 3° comma, inserito dalla legge 219/2012, "Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano";
- che ai sensi dell'art. 336-bis c.c., 1° comma, inserito dalla legge 154/2013, "Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato";
- che ai sensi dell'art. 336-bis c.c., 2° comma, inserito dalla legge 154/2013, "L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento";
- che ai sensi dell'art. 336-bis c.c., 3° comma, inserito dalla legge 154/2013, "Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore ovvero è effettuata registrazione audio video";
- che ai sensi dell'art. 337-octies c.c. 1° comma, inserito dalla legge 154/2013, "Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo";

- che ai sensi dell'art. 38-bis delle Disposizioni di attuazione del codice civile, inserito dalla legge 154/2013, "Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 336-bis secondo comma codice civile";
- che le disposizioni appena ricordate devono essere interpretate come attuazione dei principi affermati dalle norme convenzionali ratificate dall'Italia: con L. 27.05.1991 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989 e con L. 20.03.2003 n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e come attuazione anche dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, scritta a Nizza il 07.12.2000;
- che per l'art. 12 della Convenzione di New York "1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura della legislazione nazionale";
- che per l'art. 3 (Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimento) della Convenzione di Strasburgo "Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione".

- che per l'art. 6 (Processo decisionale) della predetta Convenzione di Strasburgo "Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:
- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa";
- che in virtù del punto 1) dell'art. 24 (diritti del bambino) della predetta Carta di Nizza: "1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità".
- che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza in data 6-21 ottobre 2009 n. 22238, aveva già ritenuto che la mancata audizione di soggetto che ha compiuto dodici anni, o anche di età minore, se capace di discernimento, in un giudizio contenzioso di modifica delle condizioni di separazione relativamente al suo affidamento debba essere motivata dal danno che tale ascolto possa arrecare al minore stesso, pena, in difetto, la censurabilità della decisione per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo;
- che in virtù dell'art. 23 lettera b) del Regolamento CE n.2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (cd. Bruxelles II bis) le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute "se, salvo i casi d'urgenza, la decisione é stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto":
- che, in virtù dell'art. 56 del Codice Deontologico Forense in vigore dal 15 dicembre 2014, 1° e 2° comma, "L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore

di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio o contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse";

- che, in virtù dell'art. 56 del Codice Deontologico Forense in vigore dal 15 dicembre 2014, 4° comma, "La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dai sei mesi a un anno".

LIMITI DELL'ASCOLTO

Il bambino e in genere la persona minore di età dovranno essere ascoltati dal giudice solo nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e relative modifiche nonché nei procedimenti di regolamentazione della responsabilità genitoriale relative a coppie non coniugate) e non nei giudizi di separazione consensuali e divorzi congiunti, loro modifiche su domanda congiunta e nei giudizi su domanda congiunta nei procedimenti di regolamentazione della responsabilità genitoriale relative a coppie non coniugate.

Nei giudizi non contenziosi appena ricordati si procederà all'ascolto solo laddove particolari circostanze del caso lo facciano ritenere opportuno.

Nei giudizi contenziosi la non audizione del bambino che ha compiuto dodici anni dovrà essere adeguatamente motivata dal giudice, con specifico riferimento al caso concreto e non con mera clausola di stile (non con semplice riferimento al fatto che si ritiene l'audizione contraria all'interesse del minore o addirittura dannosa ma perché la si ritiene tale);

considerato altresì

- che qualora debba essere disposta dal giudice l'audizione di un bambino di età inferiore ai dodici anni il giudice potrà nominare un ausiliario ex art. 68 c.p.c. per valutare preventivamente la "capacità di discernimento" del bambino stesso, come pure per farsi assistere durante l'ascolto sia dell'infradodicenne che dell'ultradodicenne, viene stabilito quanto segue:

TEMPI DELL'ASCOLTO

Il momento dell'ascolto dovrà essere individuato dal giudice tenendo prioritariamente conto delle esigenze della persona minorenne.

Pertanto l'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti: riservatezza non solo dell'udienza ma anche dell'ingresso del minorenne in tribunale, puntualità di trattazione, disponibilità di tempo perché il minorenne possa essere messo a suo agio e l'udienza possa articolarsi nelle tre fasi di seguito descritte.

L'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenne sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane.

LUOGO DELL'ASCOLTO

Presso il Tribunale sarà allestita una stanza per l'ascolto della persona minore di età, possibilmente in spazio defilato rispetto alle altre attività della sede giudiziaria, arredato secondo criteri che lo distinguano dall'aula del tribunale ma tali, invece, da favorire la comunicazione e l'interazione del bambino/giovane col giudice. Possibilmente tale stanza sarà attrezzata con specchio unidirezionale.

Tale stanza dovrà essere munita di apparato di audio-videoregistrazione per consentire la ripresa audio -visiva dell'incontro e del colloquio del giudice con la persona minorenne.

Finché il tribunale non sia attrezzato nei termini auspicati il giudice potrà avvalersi di altre strutture esterne al tribunale, pubbliche o private.

Il sistema di audio -videoregistrazione non esonera il giudice dalla verbalizzazione.

Qualora non sia disponibile all'interno del Tribunale una stanza destinata esclusivamente all'ascolto della persona minore di età coinvolta in controversie civili in materia familiare o minorile verrà condivisa una stanza con l'amministrazione penale il cui utilizzo sarà concordato mediante un calendario di turnazione che garantisca al settore civile e a quello penale un'adeguata possibilità di fruizione.

ATTIVITA' PREPARATORIE ALL'ASCOLTO

Prima dell'ascolto del minore, in udienza fissata in data precedente, le parti e i difensori proporranno al giudice i temi che desiderano vengano trattati durante il colloquio del magistrato con la persona minorenne ed il giudice indicherà a parti e difensori quali saranno i temi sui quali vorrà intrattenersi col minorenne.

In tal modo si costruirà una "trama" concordata della conversazione del giudice col minorenne, salvi sempre i temi che quest'ultimo porterà di sua iniziativa.

Il bambino/giovane dovrà essere informato in precedenza dell'incontro e delle condizioni del suo svolgimento e il giudice rappresenterà alle parti la gravità del comportamento, e le sue possibili conseguenze, qualora tentassero di condizionare in qualsiasi modo la manifestazione del pensiero del figlio minorenne dando contestualmente le più opportune indicazioni sulla modalità, costruttive ed indispensabili, di preparazione dello stesso all'incontro col giudice ed anche, eventualmente, circa le modalità di accompagnamento del minorenne in tribunale o in altro luogo indicato per l'incontro.

E' fatto divieto ai difensori di intrattenersi con la persona minorenne prima che venga ascoltata dal giudice ed é dovere degli stessi difensori raccomandare al proprio assistito di non condizionare la volontà ed il pensiero del figlio che si appresta ad essere ascoltato dal giudice.

MODALITA' DELL'ASCOLTO, VERBALIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELL'UDIENZA IN TRE FASI

L'ascolto della persona minorenne si svolgerà alla presenza del giudice titolare della procedura, esclusa qualsiasi sua sostituzione, assistito eventualmente dall'ausiliare all'uopo nominato ex art. 68 c.p.c.. Giudice ed eventuale ausiliario dovranno avere compiuta conoscenza dei fatti di causa e del contesto familiare nel quale vive la persona minorenne.

Salvo casi eccezionali, anche in considerazione dell'età della persona minorenne e degli specifici obiettivi ai quali tende l'ascolto, la fase centrale di tale adempimento si svolgerà senza la presenza delle parti, al fine di non condizionare la manifestazione del pensiero e delle emozioni del bambino/giovane.

I difensori parteciperanno all'ascolto della persona minorenne da dietro lo specchio unidirezionale. Se non sia disponibile la stanza attrezzata con specchio unidirezionale i difensori presenti nella stanza con la persona minorenne dovranno comunque mantenere un comportamento rispettoso della situazione di particolare delicatezza di quest'ultima e non rivolgerle domande dirette.

Ciascuna parte avrà diritto di ricevere una copia del CD contenente la audio videoregistrazione.

Per la redazione del resoconto dell'ascolto del bambino/giovane il giudice si atterrà a quanto indicato nel proseguo.

In caso di ascolto di più fratelli e sorelle il giudice valuterà di volta in volta, secondo le circostanze ed eventuali problematiche indicate dalle parti, se procedere ad ascolto congiunto o separato.

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA RELATIVA ALL'ASCOLTO (PRIMA FASE)

Nella prima fase dell'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenne il giudice (insieme all'ausiliario, se sia stato nominato) accoglierà il bambino/giovane alla presenza dei genitori e dei difensori di questi e gli illustrerà il motivo della sua convocazione. Con linguaggio adatto all'età e con comunicazione empatica il giudice illustrerà al bambino/giovane lo scopo e i limiti del suo ascolto sottolineando il fatto che, nonostante le sue opinioni saranno tenute nel debito conto, il tribunale potrà decidere anche in modo diverso dai desideri che egli potrà manifestare assumendosi il tribunale ogni responsabilità di tale decisione.

Il giudice spiegherà al bambino/giovane che il colloquio tra loro avverrà senza la presenza dei genitori ma che poi i genitori saranno informati dei desideri e dei pensieri del figlio perché ciò possa essere utile a trovare una soluzione ai problemi per i quali la famiglia si trova riunita di fronte al giudice.

Al termine di tale fase preliminare le parti usciranno dalla stanza esprimendo esplicitamente il loro consenso a che la fase dell'ascolto vero e proprio della persona minore si svolga senza la loro presenza, del che sarà dato atto a verbale.

I difensori valuteranno di volta in volta se rimanere presenti qualora non possa usufruirsi di stanza attrezzata con specchio unidirezionale.

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA RELATIVA ALL'ASCOLTO (SECONDA FASE)

Nella seconda fase dell'udienza, dedicata al vero e proprio ascolto della persona minorenne, il giudice lascerà che il bambino/giovane esprima liberamente quanto desidera prima di proporre le domande che indirizzino il colloquio sui temi concordati precedentemente con le parti e con i difensori.

Il giudice darà al bambino/giovane ogni informazione pertinente, favorirà da parte sua l'espressione genuina della sua opinione e lo informerà delle eventuali conseguenze pratiche dell'accoglimento della sua opinione come di ogni altra decisione.

Durante il colloquio vero e proprio del giudice con la persona minorenne il primo avrà cura di rivolgere al secondo domande aperte, conducendo il colloquio in un clima di empatia e di ascolto attento alle esigenze della persona minorenne, tenendo sempre conto dello scopo dell'ascolto.

Se il bambino/giovane manifesta un rifiuto al colloquio con il giudice questi può decidere di rinviare l'udienza, per un nuovo tentativo di ascolto, o prendere atto della posizione del minorenne e adottare i provvedimenti che reputa più opportuni.

Se per qualsiasi motivo non sia possibile la audio videoregistrazione del colloquio il giudice spiegherà al bambino/giovane che dovranno scrivere insieme quanto si sono detti, per poterlo far leggere ai genitori.

Verrà quindi composto un resoconto dell'ascolto della persona minorenne, redatto a quattro mani dal giudice e dal bambino/giovane, da leggere e/o raccontare ai genitori durante la terza fase dell'udienza.

Nella redazione di tale resoconto verrà utilizzato, per quanto possibile, il linguaggio del bambino/giovane e le sue stesse espressioni rinunciando il giudice ad utilizzare il consueto linguaggio tecnico considerato che non può e non deve attribuirsi a tale scritto, che dovrà essere allegato al verbale dell'udienza come "ASCOLTO DI (nome del bambino/giovane), il valore e l'efficacia del processo verbale.

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA RELATIVA ALL'ASCOLTO (TERZA FASE)

Nella terza fase verranno nuovamente invitati a partecipare all'udienza parti e avvocati al fine dell'informazione sull'esito dell'ascolto della persona minorenne.

Il giudice valuterà, in considerazione delle caratteristiche del caso, tenuto conto dell'età del minorenne e degli stati emotivi di questo e dei suoi genitori, se proseguire in tutto o in parte l'udienza alla presenza del bambino/giovane o se invitarlo ad allontanarsi dall'aula.

Questa terza fase è altrettanto importante di quella precedente perché potrebbe rappresentare l'occasione per i genitori di comprendere i bisogni del figlio concentrandosi sulle sue necessità, emerse durante il colloquio con il giudice, piuttosto che sulle rispettive posizioni e per rimettere in moto le energie positive della famiglia.

Durante questa fase il giudice riferirà ai genitori il contenuto del colloquio con il loro figlio, leggendo quanto scritto insieme allo stesso, darà spazio alle osservazioni di ciascun genitore e esprimerà le proprie.

Se il bambino/giovane sarà ancora presente durante questa terza fase dell'udienza sarà dato spazio a un suo dialogo diretto con i genitori.

Qualora il giudice ritenga opportuno analizzare più approfonditamente il contenuto del colloquio che ha appena avuto con la persona minorenne potrà convocare le parti per altra udienza.

Durante tutto lo svolgimento dell'udienza il comportamento dei difensori dovrà conformarsi al particolare scopo dell'udienza stessa e perseguire l'obiettivo che si realizzi in un clima di distensione e di reciproco rispetto tra le parti.

ASCOLTO DIRETTO E ASCOLTO INDIRETTO

Ascolto diretto da parte del giudice e ascolto indiretto, delegato dal giudice ad altri, non sono equivalenti e deve essere preferito l'ascolto diretto, salvo che ragioni particolari consiglino l'altra modalità di ascolto. Nell'ascolto diretto il giudice potrà farsi assistere da un ausiliario esperto psicologo e/o neuropsichiatria infantile ed in tal caso anche le parti potranno essere assistite da un proprio consulente tecnico di parte.

ACCESSO DIRETTO DELLA PERSONA MINORENNE AL GIUDICE

Qualora il giovane minorenne acceda direttamente al giudice in Tribunale senza che uno o entrambi i genitori ne siano preventivamente informati il giudice ne darà immediata comunicazione ai difensori delle parti e fisserà un'udienza per valutare, nel contraddittorio delle parti, se disporre o meno l'audizione della persona minorenne con le modalità sopra descritte.

Il giudice si comporterà in modo analogo nel caso in cui riceva direttamente dal giovane minorenne lettere o altro tipo di comunicazioni.

ALLEGATO N. 2

LINEE GUIDA SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI

Il presente protocollo di intesa nasce dall'esigenza di regolamentare le concrete modalità di concorso dei genitori al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive disponibilità economiche. Tale principio si estende, indipendentemente dal legame affettivo e giuridico esistente tra i genitori, anche nei confronti dei figli nati non in costanza di matrimonio.

Le concrete modalità di concorso dei genitori al mantenimento dei figli vengono determinate attraverso una sommaria linea di demarcazione per cui da un lato vi sono le "spese ordinarie" che sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani, ripetitivi del minore e che possono definirsi prevedibili e che sono ricomprese nell'assegno mensile forfetario e dall'altro le "spese straordinarie" costituite da spese che hanno la caratteristica dell'eccezionalità, della saltuarietà ed imprevedibilità, della rilevanza economica e della imponderabilità il cui rimorso è invece, in linea di massima, condizionato al preventivo accordo tra i genitori.

L'intento principale del presente protocollo è quello di individuare, già in sede di stesura del provvedimento giudiziale regolante l'affidamento ed il mantenimento della prole, a titolo esemplificativo e con lo scopo di prevenire un'esasperata conflittualità tra i genitori, le categorie di spese di cui sopra, nonché determinare con chiarezze ed in via preventiva le tipologie di esborsi con riferimento alle "spese straordinarie", alle modalità ed ai tempi di rimborso a favore del genitore anticipatario nonché alla necessità o meno della concertazione sulla spesa medesima.

SPESE ORDINARIE

Si intendono ricomprese nell'assegno di mantenimento (ed in funzione delle stesse dovrà essere determinato l'eventuale assegno perequativo) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità, e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessità.

Salva diversa previsione, si considerano comprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

- Vitto compreso la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pranzo;
- Abbigliamento compresi i cambi di stagione;

- materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno);
- Medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- Ricarica cellulare;
- Trattamenti estetici (parrucchiere, estetista);
- Attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali);
- Spese per la cura di animali domestici dei figli (salvo siano stati donati successivamente alla separazione e al divorzio);
- Contributo alle spese abitative (canone locazione, utenze, consumi ecc.)

SPESE STRAORDINARIE.

Il carattere straordinario delle spese straordinarie riguarda eventi e circostanze particolari, imprevedibili o eccezionali, ovvero spese rilevanti ed esorbitanti rispetto all'ordinaria sfera quotidiana.

Le spese straordinarie sono in generale caratterizzate dai seguenti criteri:

- 1) *Temporale*: spese dipendenti da eventi imprevedibili o da fatti di carattere eccezionale ovvero spese periodiche, ma non fisse;
- 2) Quantitativo: gravosità per l'onerosità della spesa;
- 3) Funzionale: spese necessarie o opportune e utili, in quanto dirette a realizzare interessi primari o comunque rilevanti per la persona, fatta esclusione di quelle voluttuarie.

Le spese extra assegno rimborsabili (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori sono:

Spese mediche sanitarie:

Sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base,

effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche- compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche ed acustiche.

Spese scolastiche:

tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero; trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;

Spese extrascolastiche:

tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori; spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.

Spese straordinarie che necessitano del previo accordo e che devono essere documentate:

La spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo sono:

-Spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica. cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN; esami diagnostici eseguiti presso strutture private; analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori;

-Spese scolastiche:

Lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua ,corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;

-Spese extra scolastiche:

Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare; spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore; conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private; spese per comunione, cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax PEC ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.

Modalità di rimborso al genitore anticipatario

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

Il rimborso è dovuto *pro-quota* al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione; tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte, dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato.

Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto.

Deducibilità fiscale

Le spese straordinarie sono detraibili ai fine IRPEF da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Assegni familiari

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro, salvo diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.

La somma percepita come assegno familiare, dovrà essere valutata ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.

Non compensabilità tra spese straordinarie e assegno di mantenimento

Non sono ammesse le compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.

E' fatta salva la possibilità per le parti, concordemente tra loro, di apportare deroghe, ad esempio includendo tra gli esborsi rimborsabili senza preventivo accordo anche quelli correlati a specifiche attività di natura sportiva, ludica o ricreativa ritenute particolarmente importanti per il benessere della prole e già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio. In relazione a tali esborsi potranno essere previste soglie massime di importo rimborsabile senza preventivo accordo. Analogamente, le parti potranno concordare l'inserimento tra le voci di spesa extra-assegno dei costi correlati all'acquisto di capi di abbigliamento particolarmente onerosi (cd. cambio stagione), indicando in questo caso una soglia massima di importo rimborsabile.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:

- a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche:
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.

b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:

 Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);

- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).